

**Regolamento  
concernente la gestione delle Unità Amministrative Autonome  
(UAA)**

(del 28 novembre 2006)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli art. 6 cpv. 3 e 11 del Decreto legislativo concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità Amministrative Autonome dell'11 ottobre 2005,

**decreta:**

**Principio**

**Art. 1** <sup>1</sup>Per le Unità Amministrative Autonome (UAA) valgono le disposizioni sulla contabilità sul controllo e sulla gestione finanziaria definite dalla Legge sulla gestione e il controllo finanziario dello Stato (Lgf); fanno eccezione le deroghe previste dall'art. 21a.

<sup>2</sup>Per quanto non definito dal presente regolamento fa stato la Legge sulla gestione e il controllo finanziario dello Stato e del relativo regolamento di applicazione.

**Investimenti**

**Art. 2** <sup>1</sup>La procedura relativa alle spese d'investimento rimane la stessa valida per i servizi dell'AC.

<sup>2</sup>Le spese d'investimento fino a fr. 100'000.-- sono considerate di gestione corrente e pertanto rientrano nel budget globale.

**Personale**

**Art. 3** Il personale supplementare può essere assunto nel contesto di potenziamenti d'attività accolti dal Consiglio di Stato in sede di rinnovo del mandato di prestazione; se durante l'esercizio, unicamente a tempo determinato nella forma del contratto di incarico (in applicazione dell'art. 15 LORD) o di personale ausiliario.

**Budget globale**

**Art. 4** Il fabbisogno del budget globale è definito come differenza tra spese correnti e ricavi correnti, fatte salve evenienze eccezionali.

**Ripporto del credito sull'anno successivo e sorpasso**

**Art. 5** <sup>1</sup>In deroga al principio della specialità temporale, i crediti del budget globale non utilizzati possono essere riportati all'anno successivo tramite il fondo di capitalizzazione.

<sup>2</sup>Sono esclusi dal riporto gli addebiti e accrediti interni.

<sup>3</sup>In deroga al principio della specialità quantitativa è possibile utilizzare un credito superiore a quello concesso con il preventivo; il sorpasso di credito dev'essere ammortizzato nei due anni successivi con dei risparmi sul budget globale.

**Fondo di capitalizzazione**

**a) Nozioni**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il fondo di capitalizzazione è un conto di bilancio utilizzato in sede di chiusura dei conti per il riporto di eventuali crediti non spesi (del passivo) o per la copertura di eventuali sorpassi di credito (dell'attivo).

<sup>2</sup>Le contabilizzazioni a fine anno avvengono addebitando o accreditando il fondo di capitalizzazione con contropartita un conto di gestione corrente.

<sup>3</sup>Il saldo del fondo di capitalizzazione è pari al massimo al 20% del budget globale definito all'art. 4 stabilito in sede di preventivo e di definizione del mandato di prestazioni annuale.

**b) Utilizzazione**

**Art. 7** <sup>1</sup>Se il fondo di capitalizzazione ha un saldo negativo (riporto di sorpassi di credito superiore al riporto dei crediti), questo diventa un conto all'attivo del bilancio ed è ammortizzato con risparmi dell'UAA entro 2 anni (Lgf, art. 21a, lett. d).

Se il disavanzo non viene ammortizzato entro due anni, il Consiglio di Stato può proporre la revoca dello statuto di UAA.

<sup>2</sup>Il fondo di capitalizzazione può essere utilizzato unicamente per l'attività corrente dell'UAA.

<sup>3</sup>È esclusa la remunerazione di interessi sul fondo di capitalizzazione.

### **Conto prestazioni**

**Art. 8** Le UAA presentano oltre al conto prestazioni il preventivo e il consuntivo ai sensi degli art. 31 e 32 Lgf, come gli altri servizi dell'AC.

### **Obiettivi e relativi**

**Art. 9** <sup>1</sup>Gli obiettivi che l'UAA intende raggiungere vengono presentati in modo da essere misurabili, raggiungibili, realistici e definiti nel tempo e tali da permettere il controllo e la gestione dell'UAA da parte dell'entità predisposta.

### **Indicatori**

<sup>2</sup>Gli obiettivi sono associati a indicatori che permettono il monitoraggio dell'attività nel corso dell'anno e la verifica a fine anno.

### **Contabilità analitica**

**Art. 10** <sup>1</sup>La contabilità analitica nelle UAA viene implementata ai sensi dell'art. 21 Lgf; viene di conseguenza stabilito il costo completo della prestazione.

<sup>2</sup>Per la fornitura di prestazioni ad Unità amministrative dell'AC il prezzo della prestazione corrisponde al costo della medesima; per servizi esterni all'AC il prezzo della prestazione comprende un margine a favore dell'UAA.

<sup>3</sup>Eventuali eccezioni sono definite nel mandato di prestazione.

### **Preventivo e piano finanziario**

**Art. 11** <sup>1</sup>La richiesta di budget globale formulata con il preventivo e le richieste annuali di credito da inserire a preventivo e piano finanziario sono formulate ai sensi degli art. 21a, 30 e 31 Lgf.

<sup>2</sup>In sede di preventivo le UAA sono responsabili della formulazione delle proposte di tutte le voci di spesa e di ricavo del preventivo, segnalandole per competenza ai servizi centrali responsabili.

<sup>3</sup>I servizi centrali sono tenuti a verificare che le proposte siano coerenti con la tipologia e il livello di attività dell'UAA.

<sup>4</sup>Le misure di risparmio che il Consiglio di Stato intende adottare in sede di preventivo si applicano alle UAA nella misura in cui sono considerate al momento della sottoscrizione del mandato di prestazione annuale. Altre decisioni relative alla modifica dei crediti votati con il preventivo sono da considerare come avvenimenti eccezionali.

### **Disposizioni sulla contabilità**

**Art. 12** <sup>1</sup>La gestione del piano contabile come pure gli spostamenti dei crediti di preventivo, in deroga al principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale, sono eseguiti centralmente dalla Sezione delle finanze su indicazione dell'UAA.

<sup>2</sup>I crediti trasferiti da altre unità amministrative modificano il budget globale.

<sup>3</sup>In generale non sono ammesse fatturazioni interne tra UAA e servizi dell'AC.

<sup>4</sup>La Sezione delle finanze procede alle contabilizzazioni interne nella contabilità finanziaria ai sensi dell'art. 19 Lgf.

<sup>5</sup>La quantificazione di prestazioni interne, il cui scopo è esclusivamente la calcolo del costo completo delle prestazioni, è eseguita unicamente in contabilità analitica.

<sup>6</sup>Le differenze tra il costo finanziario ed il costo completo calcolato in contabilità analitica sono riconciliabili.

### **Entrata in vigore**

**Art. 13** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

Esso rimane in vigore fino a decadenza del Decreto legislativo concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità Amministrative Autonome.

---

Publicato nel BU **2006**, 495 e 499.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 1° dicembre 2006 - BU 2006, 495.

